



COMUNE di PARONA  
(Prov. di Pavia)

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

*per la Ripartizione  
dei Compensi*

*per la progettazione  
interna di lavori  
ed opere pubbliche  
e per la redazione di atti  
di pianificazione*

*(ex art.18 legge n. 109/94)*

approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.6.2002

## **Art. 1**

### **(Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione)**

I. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/1994, come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal D.M. LL.PP. n. 555/99, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell'amministrazione di cui all'art. 3.

II. Ai fini del presente regolamento si intenderanno:

- a) per Legge, la Legge 109/94, e successive modificazioni;
- b) per Regolamento Generale, il DPR 554/1999;
- c) per responsabile del procedimento, il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
- d) per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Generale;
- e) per atti di pianificazione riferite sempre all'ambito di competenza professionale ammesse dalla Legge:
  - il piano regolatore generale del Comune (PRG);
  - il piano urbano del traffico;
  - piani di lottizzazione;
  - PEEP (piani per l'edilizia economica popolare);
  - PIP (piani per gli insediamenti produttivi);
  - gli altri atti, comunque denominati, che, per contenuto, difficoltà e professionalità delle prestazioni richieste, siano analoghi a quelli innanzi elencati;
- f) per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina della L. 109/94 e successive modificazioni.

III. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e, in particolare, dall'art. 16 della Legge e dagli articoli riportati al titolo 3° del Regolamento generale, nonché dal documento preliminare alla progettazione predisposto dal responsabile del procedimento.

## **Art. 2**

### **(Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente)**

I. Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica, sono affidati ai dipendenti dell'Ente, salvo che il Responsabile del procedimento non certifichi la presenza delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge, o non sia possibile espletare le menzionate prestazioni tramite gli uffici consortili o gli organismi di altre P.A., di cui alle lettere b) e c), del comma 1 del medesimo articolo 17.

II. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
- b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;

- c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatrici.

### **Art. 3**

#### **(Soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo)**

I. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro o atto di pianificazione e secondo modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) i soggetti incaricati della progettazione;
- c) i soggetti incaricati della predisposizione del piano di sicurezza;
- d) i direttori dei lavori;
- e) i collaudatori;
- f) i collaboratori dei soggetti innanzi elencati.

### **Art. 4**

#### **(Conferimento degli incarichi interni)**

- I. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 3, lett. a), b), c), d) ed e) spetta al Segretario Comunale
- II. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale.
- III. Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP.
- IV. Il personale addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio della struttura a cui appartengono, prima dell'inizio di ogni prestazione o fase.

### **Art. 5**

#### **(Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per servizi attinenti opere o lavori)**

- I. Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 3 è fissato, salve le disposizioni del presente Regolamento, nella misura dell'1,5 % del costo posto a base di un'opera o lavoro. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
- II. Il fondo rientra negli stanziamenti previsti per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.
- III. La percentuale effettiva del fondo e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente regolamento.
- IV. Il fondo per il pagamento dell'incentivante di cui al presente Regolamento, deve intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali

## **Art. 6**

### **(Determinazione in concreto dei singoli fondi)**

- I. I singoli fondi non possono superare l'1,5 % del costo a base dell'opera o del 30% della tariffa per gli atti di pianificazione.
- II. In particolare, il fondo sarà costituito, in ragione della difficoltà e complessità richieste, e comunque, nelle seguenti percentuali:

IMPORTO LAVORI	%
Fino a 300 milioni	1,5
Da 300 milioni a 1.500 milioni	1,4
Da 1.500 milioni a 9.680 milioni	1,2
Da 9.680 milioni a 48.400 milioni	1,1
Oltre 48.400	1,0

- III. La determinazione del fondo in concreto viene determinata in via presentiva in sede di predisposizione dei documenti finanziari.
- IV. La determinazione definitiva viene effettuata in sede di affidamento dell'incarico di progettazione, dal Segretario Comunale, sentito il responsabile del procedimento.

## **Art.7**

### **(Modalità e criteri di erogazione dei compensi per la progettazione di LL.PP.)**

- I. I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento	5%
Tecnici che hanno redatto il progetto e che assumono responsabilità firmando i relativi elaborati	35%
Tecnici incaricati per redazione piano della sicurezza	20%
Tecnici incaricati della direzione dei lavori e del collaudo	40%

- II. Fra le attività tecniche specialistiche, sono da comprendersi le indagini geologiche o geognostiche, gli studi di impatto ambientale e altre rilevazioni speciali. Qualora dette attività siano affidate a soggetti esterni, dovrà essere decurtata una percentuale pari al 10% per ciascuna delle attività innanzi menzionate dal fondo costituito ai sensi della lettera C).

III. Qualora sorgano contestazioni in merito alla liquidazione del fondo da ripartire fra i tecnici progettisti, il Segretario Comunale, supportato dal responsabile del procedimento – salvo che il medesimo non sia parte interessata - dovrà prendere le proprie decisioni con riferimento alla tabella della tariffa professionale dei Geometri.

IV. Nel caso in cui la redazione delle diverse fasi progettuali sia assistita da consulenze esterne a carico dell'Ente, i compensi innanzi specificati saranno decurtati di una somma pari ai compensi attribuiti ai professionisti esterni, purché tale somma sia inferiore al 50% di quanto dovuto; nel caso in cui l'apporto di professionisti esterni sia prevalente, e comunque il relativo compenso superi la menzionata percentuale, nessun emolumento spetterà al personale interno.

## **Art. 8**

### **(La ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione)**

I. Di norma unitamente al bilancio di previsione, in allegato all'elenco annuale dei lavori deve essere data specificazione di quali atti di pianificazione dovranno essere approvati nell'anno, con indicazione se essi saranno svolti dagli uffici dell'ente o affidati a professionisti esterni.

II. Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all'ufficio tecnico dell'ente, il fondo per la progettazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 e succ. modif. viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati.

III. L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:

- a) 45% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
- b) 25% al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
- c) 20% a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
- d) 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico.

IV. Il soggetto che dovrà firmare l'atto, è nominato con determinazione del Segretario Comunale, sulla base delle indicazioni generali stabilite dalla Giunta. Il responsabile del servizio tecnico dovrà fare apposita proposta al Segretario Comunale di individuazione dei suddetti soggetti, fermo restando la competenza ad approvare la determinazione ed a mutare tale indicazione.

V. La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione di ciascun atto di pianificazione con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico

## **Art. 9**

### **(Liquidazione dei compensi)**

I. Tutte le somme sono liquidate al netto dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e contributivi a carico del lavoratore. Rimane inoltre a carico dell'Ente ed escluso dalle trattenute del compenso del lavoratore, la restante quota contributiva relativa agli oneri riflessi.

II. La liquidazione dei compensi avviene a cura del Segretario Comunale, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell'apporto di ciascuno.

III. Qualora insorgano contestazioni, il Segretario Comunale, con la collaborazione del Responsabile del Procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell'art., 11 della L. 241/90.

IV. I provvedimenti di liquidazione, prima dell'ordinazione della spesa, devono essere trasmessi all'ufficio addetto al controllo di gestione ed al nucleo di valutazione, che può chiedere la remissione del provvedimento con le dovute correzioni. Qualora il nucleo o l'ufficio non si pronuncino entro 30gg, si può procedere alle fasi di pagamento, fermo restando che anche successivamente possono essere attivati controlli, con la possibilità di ritirare parzialmente le liquidazioni già effettuate, con richiesta di restituzione delle somme o con compensazione con quelle da attribuire successivamente.

### **Art. 10**

#### **(Casi di esclusione o diminuzione del compenso)**

I. Il compenso incentivante di cui al presente articolo non viene liquidato:

1) al responsabile del procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;

2) ai progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;

3) i progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 30 % il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;

4) i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico ricevuto.

II. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:

a) di una percentuale dal 5 % al 10 %, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verifichino danni all'ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni all'ente, gli stessi verranno recuperati dalle somme dovute, e, per l'eventuale parte ulteriore, dal dipendente, anche con azione di rivalsa sulla polizza assicurativa;

b) del 20%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia superiore del 30% al tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento ;

III. La decisione motivata circa l'esclusione o la diminuzione del compenso spetta al Segretario Comunale.

### **Art. 11**

#### **(Vigenza e pubblicità del Regolamento)**

I. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

- II. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno 2002 con deliberazione n. 20;**
- 2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9 luglio 2002 al 23 luglio 2002;**
- 3. E' divenuto esecutivo il 19 luglio 2002 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;**
- 4. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 20.7.2002 al 3.8.2002;**
- 6. E' entrato in vigore il 5 agosto 2002.**